



COMUNE DI CENESELLI
Provincia di ROVIGO

Tel. 0425 88022 - Fax 0425 849057 - e-mail: [statocivile\(a\)comuna.ceneselli.ro.it](mailto:statocivile(a)comuna.ceneselli.ro.it)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E
BENEFICI ECONOMICI

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 7 DEL 21.03.2011

ART. 1 Oggetto

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

ART. 2 Finalità generali

1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità:
 - Socio-Assistenziali
 - Istruzione e Cultura
 - Sport e Attività ricreative del tempo libero
 - Sviluppo dell'Economia e dell'Occupazione
 - Tutela dell'ambiente e del paesaggio
 - Valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici

ART. 3 Soggetti Beneficiari

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici, viene rivolta:
 - a) a tutti i cittadini residenti nel Comune di Ceneselli che si trovino in situazione di effettiva difficoltà quale:
 - 1) l'insufficienza del reddito (dichiarazione ISEE non superiore alla soglia del minimo vitale) per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita,
 - 2) l'incapacità di provvedere a se stessi per motivi psichici, fisici e/o sociali.In casi particolari ed eccezionali comprovati da idonea documentazione e ritenuti tali dall'Assistente Sociale, la Giunta Comunale può derogare dalle casistiche suddette;
 - b) agli Enti Pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) agli Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che perseguono finalità comprese fra quelle di cui all'art. 2 ed effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;
 - d) alle Associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività, incluse fra quelle di cui all'art. 2, a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione o del comitato deve risultare da un atto approvato dai soci o dai partecipanti almeno un mese prima della richiesta presentata al Comune.

ART. 4 Termini per la presentazione delle richieste

1. Il termine entro il quale, a seconda della natura dell'intervento i soggetti individuati all'art. 3 lettere b), c), d) possono presentare al Comune le loro richieste, è fissato entro il 31 Marzo di ogni anno.
2. Per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc...) i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici devono, di norma, presentare domanda almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio dell'iniziativa stessa.
Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.
3. Per le finalità socio-assistenziali il termine annuale del 31 marzo è disposto esclusivamente per le richieste di interventi a carattere continuativo ricorrente, che impegnano per l'intero anno o per una parte prestabilita dello stesso, riferite a situazioni già esistenti alla scadenza prestabilita. Le richieste relative ad esigenze che sopravvengono nel corso dell'anno sono presentate dai soggetti individuati all'art.3 lettera a), nel momento in cui le stesse si verificano o sono prevedibili, ed alle medesime la Giunta Comunale esamina le risultanze dell'istruttoria dell'Assistente Sociale, autorizza in tempi ristretti gli interventi del caso. Non sono ammesse, salvo casi eccezionali valutati tali dall'Assistente Sociale del Comune e dalla Giunta Comunale, più richieste di contributo da parte di uno stesso nucleo familiare nell'arco dell'anno solare.

ART. 5 Modalità di accesso

1. Per l'accesso ai **contributi socio-assistenziali**, i cittadini inoltrano all'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Assistente Sociale del Comune, la domanda di beneficio economico sull'apposito modulo, corredato dall'attestazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e da eventuali altri redditi derivanti da pensione di invalidità civile o altra indennità oltre ad ogni ulteriore documentazione necessaria alla verifica dell'esistenza delle condizioni di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento.
I cittadini extracomunitari debbono comunque essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno.
2. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un contributo finanziario per la loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata, dal bilancio di previsione, dal programma di attività e solo per il primo anno da copia dello statuto o dell'atto costitutivo. Per le richieste relative agli anni successivi, oltre al preventivo ed al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
3. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di contributi per effettuare manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata del programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, del preventivo finanziario dal quale risultino le spese da sostenere e le

entrate con le quali si intende fronteggiarle. L'istanza dovrà essere corredata da copia del bilancio approvato per l'esercizio in corso, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota a carico del richiedente per realizzare la manifestazione o l'iniziativa.

4. Le istanze di cui ai punti 2 e 3, possono essere presentate direttamente all'ufficio protocollo del Comune il quale, su copia esibita insieme all'originale dell'interessato, appone il timbro che attesta la data del ricevimento, o spedite tramite servizio postale in raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 6 Erogazione di contributi, sussidi e benefici economici

1. Il Comune opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3, e a quelli comunque individuati dal presente regolamento, mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste e finalità.
2. L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi previsti dall'art. 3 deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio.
3. Il servizio trasmette la domanda e la relativa istruttoria alla Giunta Comunale, che esaminata l'istruttoria, dispone in merito con formale atto deliberativo. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la Giunta Comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso.
4. Il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta, motivando l'esito della stessa. Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda entro 30 giorni dall'esecutività della delibera stessa.
5. Nel caso la concessione di uno specifico contributo sia già prevista dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), alla concessione ed erogazione dello stesso provvede direttamente con proprio atto il responsabile del servizio competente.
6. I contributi afferenti i servizi Socio-Assistenziali, sono stabiliti in funzione del reddito accertato del richiedente, certificazione ISEE, secondo griglie di graduazione periodicamente stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 7 Modalità di erogazione di contributi annuali ricorrenti ad enti ed associazioni

1. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti di cui all'art. 5, comma 2, viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni – o di quei beni artistici, storici, culturali per i quali il contributo è richiesto – con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e la valorizzazione.

2. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
3. Per i contributi concessi per la realizzazione di un programma pluriennale di recupero, manutenzione, conservazione, valorizzazione e protezione di beni artistici, storici e culturali la quota a saldo viene erogata nella misura e con le modalità di cui al precedente comma, dopo la presentazione di una relazione illustrativa e del consuntivo della spesa sostenuta per gli interventi effettuati nell'anno per il quale il contributo viene concesso.
4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal presidente dell'ente e, ove esista, dal presidente del collegio sindacale.

ART. 8 Modalità di erogazione di contributi per manifestazioni ed iniziative di enti, associazioni, fondazioni e comitati

1. L'erogazione di contributi, di cui all'art. 5, comma 3, assegnati ad enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, può essere disposta dal Responsabile dell'Ufficio competente per il 50% nei 10 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione e per il rimanente 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune del rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

ART. 9 Interventi di carattere straordinario

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità.
2. Nell'ambito Socio-Assistenziale, a fronte di particolari stati di difficoltà, dovuti a cause straordinarie o a situazioni contingenti, l'Assistente Sociale può proporre interventi di carattere straordinario, disponendo che in sede di predisposizione del mandato di pagamento da parte del Servizio Ragioneria, sia previsto il pagamento del mandato stesso con quietanza all'Assistente Sociale.
3. L'Assistente Sociale può, inoltre, predisporre la concessione di servizi in forma gratuita o con corrispettivo ridotto.
4. Gli interventi di carattere straordinario sono sempre assunti in presenza di una relazione dell'Assistente Sociale.
5. Potranno essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga

delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'amministrazione comunale.

ART. 12 Patrocinio del Comune

1. Il patrocinio, anche gratuito, di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta comunale.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 13 Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. L'albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno a cura del settore finanziario che appone il visto di esecutività sui provvedimenti finali di attribuzione dei contributi.
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:
 - a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato od azienda ed indirizzo della sede sociale;
 - b) finalità della concessione;
 - c) importo concesso.

Nella redazione dell'Albo ed in particolare nella indicazione delle finalità della concessione viene tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabilite dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e dai provvedimenti d'attuazione della stessa, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

4. Il Comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso

e visione dell'albo predetto. Rende nota la pubblicazione dell'albo e il diritto di accesso mediante avvisi all'albo pretorio.

ART. 14 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore _____ e da quella data sostituisce ogni altra disposizione comunale precedente in materia